

**TESTO COORDINATO DELLE ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
n. 174 del 21 APRILE 1998 e n. 309 del 16 GIUGNO 1998**

OGGETTO : **Norme transitorie per la raccolta dei prodotti del sottobosco e dei tartufi nella Riserva Naturale del Sasso di Simone.**

Il Presidente della Provincia di Arezzo

VISTA la L.R. n° 49 del 11.04.1995 «Norme sui Parchi, le Riserve Naturali e le aree protette di interesse locale»;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n° 112 del 10.07.1996 con la quali, tra le altre, é stata istituita la Riserva Naturale del Sasso di Simone;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare con urgenza la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito della Riserva Naturale, al fine di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie più interessanti per la raccolta e del patrimonio naturale in genere, assicurando i benefici economici che derivano dalla loro presenza ed integrità;

CONSIDERATA la necessità di limitare la raccolta, salvaguardando le esigenze dei proprietari di terreni ricadenti nella riserva naturale e dei residenti nel Comune di Sestino;

CONSIDERATO che il Regolamento delle Riserve Naturali di cui all'art. 16 della L.R. 49/95 non potrà essere approvato definitivamente prima di 3 mesi e che invece la materia richiede l'introduzione urgente ed immediata di una disciplina, vista l'imminenza dell'avvio della stagione di raccolta;

CONSIDERATA la necessità di garantire il minor disturbo possibile nel periodo principale per la riproduzione di gran parte della specie animali presenti, compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno di ogni anno, evitando l'introduzione di cani da tartufo;

VISTI i poteri conferiti alla Provincia in materia di gestione delle Riserve Naturali (regionali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 della L.R. 49/95;

VISTA la L.R. 8.11.82 n. 82 e successive modifiche «Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale»;

PRESO ATTO che ai sensi della L.R. 82/82 **sono considerati prodotti secondari del bosco: i funghi epigei, i muschi, le fragole, i lamponi, i mirtilli, le bacche di ginepro e le more di rovo;**

VISTA la L.R. 11.04.95 n. 50, modificata con L.R. 7.08.96 n. 64 «Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni»;

VISTA la legge 23.08.93 n. 352 «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati»;

RICHIAMATO l'art. 6 della l. 352/93 che consente agli organismi di gestione delle riserve naturali regionali di introdurre divieti in materia di raccolta di funghi epigei;

VISTA la proposta della Comunità della Riserva Naturale del Sasso di Simone formulata nella seduta del 16.04.98 come da verbale n. 2/98;

ORDINA

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi, muschi, bacche, ecc.) e dei tartufi è consentita:
 - a) a tutti i residenti nel comune di Sestino;

b) a tutti i proprietari e a coloro che godono di un diritto reale su terreni ricadenti nella Riserva Naturale del Sasso di Simone, indipendentemente dalla residenza.

2. La ricerca e la raccolta è consentita dall'alba al tramonto e più precisamente dalle ore 6:00 alle ore 19:00 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 7:00 alle ore 17:00 dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno; la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita tutti i giorni della settimana, mentre quella di tutti gli altri prodotti del sottobosco (compreso i funghi) è limitata al mercoledì, sabato e domenica
3. Non è consentita la raccolta di prodotti del sottobosco e dei tartufi all'interno e nel raggio di ml. 150 dalle base del Sasso di Simone e nel raggio di ml. 150 dalla base del Simoncello (porzione ricadente in territorio toscano).
4. L'accesso nella porzione della riserva naturale ricadente nel Demanio resta subordinato alle norme e alle disposizioni impartite dalla Amministrazione Difesa, con particolare riferimento al rispetto dei giorni destinati all'attività addestrativa e alle cautele da osservare in tale area.
5. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei sia per consentire la diffusione delle spore che per evitare alterazioni al fungo stesso. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di materie plastiche.
6. E' vietata la distruzione e il danneggiamento dei funghi di qualsiasi specie, comprese le specie non commestibili.
7. E' vietato l'uso di rastrelli, uncini, falci ed altri mezzi per rimuovere il manto vegetale e lo strato humifero e in grado di danneggiare i funghi e l'apparato radicale della vegetazione.
8. E' vietata la raccolta e l'asportazione della cortice superficiale del terreno, fatte salve le operazioni colturali, gli interventi di manutenzione delle strade e dei passaggi e le opere di regimazione idraulica.
9. La raccolta del **prugnolo** (*Tricholoma georgii*, sinonimo *Calocybe gambosa*), localmente detto anche "spignolo", è consentita entro il limite giornaliero per persona di **gr. 500** per i raccoglitori occasionali e di **gr. 2000** per i "raccoglitori abituali di prodotti del sottobosco a scopo economico" regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 13 della L.R. 82/82 e successive modifiche; è comunque vietata la raccolta di esemplari con diametro del cappello **inferiore a cm. 3**.
10. La data di avvio della stagione raccolta del **prugnolo** varierà in funzione dell'andamento climatico e verrà determinata con apposito provvedimento della Provincia sentito il parere o su proposta della Comunità della Riserva Naturale del Sasso di Simone; per l'anno 1998 la ricerca e la raccolta è consentita a partire dal 22 aprile;
11. La ricerca e la raccolta di **tartufi** è vietata nel principale periodo riproduttivo della fauna selvatica presente nella riserva naturale, ovvero tra il 15 aprile e il 30 giugno di ogni anno.
12. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ai sensi del comma 3° dell'art. 22 della L.R. 49/95, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 500.000, salvo i casi che rientrano in altri campi di applicazione della L.R. 8.11.82 n. 82 e successive modifiche, della L.R. 11.04.95 n. 50 e successive modifiche e della legge 23.08.93 n. 352, per quanto applicabile in attesa della legge regionale di recepimento;
13. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione della sanzione si applicano le disposizioni della L.R. n° 85 del 12.11.1993 e successive modifiche. Ai sensi del comma 5° dell'art. 22 della L.R. 49/95, le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Provincia.
14. La presente ordinanza viene pubblicata presso il Comune interessato, nelle bacheche della Riserva Naturale, i locali pubblici e gli spazi per affissioni pubbliche delle Località o Frazioni

interne o poste nei pressi della Riserva Naturale. Viene inoltre pubblicizzata tramite i mezzi stampa e radio-telecomunicazione locale.

15. Le presenti disposizioni hanno valore provvisorio e decadranno con l'entrata in vigore del Regolamento della Riserva Naturale di cui all'art. 16 della L.R. 49/95.
16. La presente ordinanza è impugnabile con ricorso al TAR della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione.

f.to Mauro TARCHI